COMMISSIONE

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 20 marzo 1998

che riconosce in linea di massima la conformità dei fascicoli trasmessi per un esame dettagliato in vista di un eventuale inserimento del cyhalofop-butyl, del piraflufen-etil e dell'azafenidin nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio, relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(98/242/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 91/414/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari [1], modificata da ultimo dalla direttiva 97/73/CE della Commissione [2], in particolare l'articolo 6, paragrafo 3,

considerando che la direttiva 91/414/CEE (di seguito denominata «la direttiva») ha previsto la compilazione di un elenco comunitario delle sostanze attive ammesse ad essere incorporate nei prodotti fitosanitari;

considerando che alle competenti autorità di alcuni Stati membri sono state presentate richieste volte ad ottenere l'inclusione di tre sostanze attive nell'allegato I della direttiva in parola;

considerando che il 30 aprile 1997 la società Dow Elanco Italia Srl ha presentato alle autorità italiane un fascicolo riguardante la sostanza attiva detta cyhalofop-butyl;

considerando che il 16 giugno 1997 la società Nihon Nohyaku Co. Ltd ha presentato alle autorità belghe un fascicolo riguardante la sostanza attiva detta piraflufen-etil;

considerando che il 25 giugno 1997 la società Du Pont de Nemours (France) SA ha presentato alle autorità spagnole un fascicolo riguardante la sostanza attiva detta azafenidin;

considerando che le autorità in parola hanno comunicato alla Commissione i risultati di un primo esame relativo alla conformità dei fascicoli ai requisiti in materia di dati ed informazioni previsti dall'allegato II della direttiva e, per almeno un prodotto fitosanitario contenente la sostanza attiva, a quelli previsti dall'allegato III della stessa; che successivamente, in conformità delle disposizioni dell'articolo 6, paragrafo 2, i fascicoli sono stati trasmessi dalle suddette imprese alla Commissione ed agli altri Stati membri;

considerando che i fascicoli riguardanti il cyhalofop-butyl, il piraflufen-etil e l'azafenidin sono stati sottoposti all'esame del comitto fitosanitario permanente il 16 dicembre 1997;

considerando che l'articolo 6, paragrafo 3, della direttiva prevede che sia confermata a livello della Comunità la conformità formale di ciascun fascicolo ai requisiti in materia di dati e di informazioni previsti dall'allegato II della direttiva e, pr almeno un prodotto fitosanitario contenente la sostanza attiva in questione, a quelli previsti dall'allegato III della stessa;

considerando che tale conferma è necessaria per proseguire l'esame dettagliato del fascicolo e per offrire agli Stati membri la possibilità di concedere un'autorizzazione provvisoria relativa ai prodotti fitosanitari contenenti tale sostanza attiva nel rispetto delle condizioni di cui all'articolo 8, paragrafo 1, della direttiva, in particolare della condizione relativa alla valutazione particolareggiata delle sostanze attive e dei prodotti fitosanitari in base ai requisiti previsti dalla direttiva;

considerando che la concessione di tale autorizzazine non pregiudica un'eventuale richieta di dati ed informazioni supplementari all'impresa in questione, qualora nel corso dell'esame dettagliato questi ultimi risultassero necessari ai fini della decisione;

considerando che è stato concordato tra gli Stati membri e la Commissione che l'Italia proseguirà l'esame dettagliato del fascicolo riguardante il cyhalofop-butyl, che il Belgio proseguirà l'esame dettagliato del fascicolo riguardante il piraflufen-etil e che la Spagna proseguirà l'esame dettagliato del fascicolo riguardante l'azafenidin;

[1] GU L 230 del 19. 8. 1991, pag. 1.
[2] GU L 353 del 24. 12. 1997, pag. 26.

considerando che l'Italia, il Belgio e la Spagna presenteranno alla Commissione senza indugio, al più tardi entro un anno, le conclusioni di tali esami, unitamente ad eventuali raccomandazioni riguardo all'opportunità o meno di procedere all'inserimento delle sostanze attive ed alle eventuali condizioni di utilizzazione; che, al ricevimento di tali conclusioni, gli esami dettagliati proseguiranno con la collaborazione tecnica di tutti gli Stati membri, nel quadro del comitato fitosanitario permanente;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato fitosanitario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

I fascicoli di seguito menzionati sono ritenuti conformi in linea di massima ai requisiti in materia di dati ed informazioni previsti dall'allegato II della direttiva di cui trattasi e, per almeno un prodotto fitosanitario contenente la sostanza attiva, a quelli previsti dall'allegato III della stessa tenuto conto delle utilizzazioni proposte:

1) fascicolo trasmesso dalla società Dow Elanco Italia Srl alla Commissione ed agli Stati membri in vista dell'inserimento del cyhalofop-butyl come sostanza attiva nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE, esaminato dal comitato fitosanitario permanente il 16 dicembre 1997;
2) fascicolo trasmesso dalla società Nihon Nohyaku Co. Ltd alla Commissione ed agli Stati membri in vista dell'inserimento del piraflufen-etil come sostanza attiva nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE, esaminato dal comitato fitosanitario permanente il 16 dicembre 1997;
3) fascicolo trasmesso dalla società Du Pont de Nemours (France) SA alla Commissione ed agli Stati membri in vista dell'inserimento dell'azafenidin come sostanza attiva nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE, esaminato dal comitato fitosanitario permanente il 16 dicembre 1997.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 20 marzo 1998.

Per la Commissione
Franz FISCHLER
Membro della Commissione